



16) Disciplina del recesso

Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; in caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso stesso.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

17) Apprendistato a tempo parziale

Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale. Le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto.

Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. 61/2000 e s.m.i.


18) Apprendistato in cicli stagionali

Le Parti ritengono che il contratto di apprendistato possa essere, in via eccezionale, stipulato anche in cicli stagionali, pertanto ne demandano la regolamentazione a livello regionale.

A tale livello saranno individuati i settori e/o i territori per i quali sarà possibile ricorrere all'istituto.

Resta inteso che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D. lgs. 14 settembre 2011 n. 167 tale contratto può essere sottoscritto in più stagioni, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 5 anni dalla data di prima assunzione attraverso rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 14 settimane, e non superiore a 6 mesi, di attività lavorativa per ogni 12 mesi.

Il lavoratore che abbia già svolto periodi di apprendistato in cicli stagionali avrà diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva.



19) Decorrenza

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dalla data di stipula del presente accordo.

Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuano ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.

20) Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano










In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province autonome di Trento e Bolzano, le parti si danno atto che in queste province la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato è normata a livello territoriale.

Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal presente accordo.



Dichiarazione delle parti

Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle disposizioni contrattuali.



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Preavviso di licenziamento e dimissioni per gli ex impiegati (art. 86)

Il periodo di preavviso di licenziamento e dimissioni per gli impiegati inquadrati nel Livello E è il medesimo degli impiegati inquadrati nel Livello D.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]
20
[Handwritten mark]

Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.

Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente CCNL, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente CCNL.

Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.

Art. 41 Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuito pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui ai punti a), b), c), d), dell'art 35 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

L'epoca delle ferie sarà stabilita temperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.

In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto.

Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo i casi di comprovato e giustificato motivo.

3

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR
22
BR

BR

BR

BR

Nuovo Art. 13 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue:

- 1) le aziende effettueranno una ritenuta di Euro 25 sulla retribuzione del mese di giugno 2014 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
- 2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
- 3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 maggio 2014 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
- 4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL;
- 5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
- 6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il 31 luglio 2014 sul c/c bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro (IBAN: IT26K0100503211000000009034) intestato a: F.L.C. Federazione Lavoratori Costruzioni.
- 7) le aziende, per il tramite dell'ente bilaterale di riferimento, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richiesto da queste ultime, l'ammontare complessivo delle trattenute ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione.

Parte economica

Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° aprile 2014, 1° gennaio 2015, 1° giugno 2015 così come da tabelle allegate.

Ad integrale copertura del periodo di carezza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 160.00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80.00 con la retribuzione del mese di ottobre 2014, la seconda pari ad euro 80.00 con la retribuzione del mese di settembre 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese aprile 2014.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

24

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello	Retribuzione Tabellare al 31/03/2014	Incremento a regime	Retribuzione tabellare a regime
1	€ 1.845,34	€ 107,22	€ 1.952,56
2	€ 1.730,12	€ 100,52	€ 1.830,64
3	€ 1.506,63	€ 87,54	€ 1.594,17
4	€ 1.412,90	€ 82,09	€ 1.494,99
5	€ 1.359,71	€ 79,00	€ 1.438,71
6	€ 1.297,15	€ 75,37	€ 1.372,52
7	€ 1.205,94	€ 70,07	€ 1.276,01

Livello	Retribuzione tabellare al 31/03/2014	Prima tranches di incremento dal 1/04/2014	Retribuzione tabellare dal 1/04/2014
1	€ 1.845,34	€ 46,14	€ 1.891,48
2	€ 1.730,12	€ 43,26	€ 1.773,38
3	€ 1.506,63	€ 37,67	€ 1.544,30
4	€ 1.412,90	€ 35,33	€ 1.448,23
5	€ 1.359,71	€ 34,00	€ 1.393,71
6	€ 1.297,15	€ 32,44	€ 1.329,59
7	€ 1.205,94	€ 30,15	€ 1.236,09

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2014	Seconda tranches di incremento dal 1/1/2015	Retribuzione tabellare dal 1/1/2015
1	€ 1.891,48	€ 33,93	€ 1.925,41
2	€ 1.773,38	€ 31,81	€ 1.805,19
3	€ 1.544,30	€ 27,71	€ 1.572,01
4	€ 1.448,23	€ 25,98	€ 1.474,21
5	€ 1.393,71	€ 25,00	€ 1.418,71
6	€ 1.329,59	€ 23,85	€ 1.353,44
7	€ 1.236,09	€ 22,18	€ 1.258,27

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a large '3', a signature, and a star-like symbol.

Livello	Retribuzione tabellare al 31/05/2015	Terza tranche di incremento dal 1/06/2015	Retribuzione tabellare dal 1/06/2015
1	€ 1.925,41	€ 27,15	€ 1.952,56
2	€ 1.805,19	€ 25,45	€ 1.830,64
3	€ 1.572,01	€ 22,16	€ 1.594,17
4	€ 1.474,21	€ 20,78	€ 1.494,99
5	€ 1.418,71	€ 20,00	€ 1.438,71
6	€ 1.353,44	€ 19,08	€ 1.372,52
7	€ 1.258,27	€ 17,74	€ 1.276,01

Livello	Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)
1	€ 25
2	€ 25
3	€ 25
4	€ 25
5	€ 25
6	€ 25
7	€ 25

Handwritten mark resembling a signature or initials.

Handwritten mark resembling a signature or initials.

Large handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Large handwritten signature.

Handwritten initials 'RB'.

Handwritten signature with the number '26' written below it.

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello	Retribuzione Tabellare al 31/03/2014	Incremento a regime	Retribuzione tabellare a regime
AS	€ 1.757,37	€ 102,03	€ 1.859,40
A	€ 1.638,03	€ 95,10	€ 1.733,13
B	€ 1.497,28	€ 86,93	€ 1.584,21
C Super	€ 1.432,20	€ 83,16	€ 1.515,36
C	€ 1.366,46	€ 79,35	€ 1.445,81
D	€ 1.291,71	€ 75,00	€ 1.366,71
E	€ 1.223,25	€ 71,03	€ 1.294,28
F	€ 1.149,35	€ 66,73	€ 1.216,08

Livello	Retribuzione tabellare al 31/03/2014	Prima tranches di incremento dal 1/04/2014	Retribuzione tabellare dal 1/04/2014
AS	€ 1.757,37	€ 40,81	€ 1.798,18
A	€ 1.638,03	€ 38,04	€ 1.676,07
B	€ 1.497,28	€ 34,77	€ 1.532,05
C Super	€ 1.432,20	€ 33,26	€ 1.465,46
C	€ 1.366,46	€ 31,74	€ 1.398,20
D	€ 1.291,71	€ 30,00	€ 1.321,71
E	€ 1.223,25	€ 28,41	€ 1.251,66
F	€ 1.149,35	€ 26,69	€ 1.176,04

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2014	Seconda tranches di incremento dal 1/1/2015	Retribuzione tabellare dal 1/1/2015
AS	€ 1.798,18	€ 34,01	€ 1.832,19
A	€ 1.676,07	€ 31,70	€ 1.707,77
B	€ 1.532,05	€ 28,98	€ 1.561,03
C Super	€ 1.465,46	€ 27,72	€ 1.493,18
C	€ 1.398,20	€ 26,45	€ 1.424,65
D	€ 1.321,71	€ 25,00	€ 1.346,71
E	€ 1.251,66	€ 23,68	€ 1.275,34
F	€ 1.176,04	€ 22,24	€ 1.198,28

3

VP

RP

RP

Livello	Retribuzione tabellare al 31/05/2015	Terza tranches di incremento dal 1/06/2015	Retribuzione tabellare dal 1/06/2015
AS	€ 1.832,19	€ 27,21	€ 1.859,40
A	€ 1.707,77	€ 25,36	€ 1.733,13
B	€ 1.561,03	€ 23,18	€ 1.584,21
C Super	€ 1.493,18	€ 22,18	€ 1.515,36
C	€ 1.424,65	€ 21,16	€ 1.445,81
D	€ 1.346,71	€ 20,00	€ 1.366,71
E	€ 1.275,34	€ 18,94	€ 1.294,28
F	€ 1.198,28	€ 17,80	€ 1.216,08

Livello	Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)
AS	€ 25
A	€ 25
B	€ 25
C Super	€ 25
C	€ 25
D	€ 25
E	€ 25
F	€ 25

RP

RP

RP

f.rol. RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP
28
Chru